

AVV. FIORELLA PELLEGRINI
Piazza San Domenico n. 5, 40124 Bologna
Tel. 051/222511 (2linee) – Fax. 051/229782
Cod.Fisc.: PLL FLL 59D41 D643W
P.I.v.a.: 03632530378
e-mail: *fiorella@avvpellegrini.it*
PEC: *avvfiorellapellegrini@ordineavvocatibopec.it*

Gli effetti del “terzo correttivo” al Codice della Crisi e dell’insolvenza.

Profili operativi

gio 30 gen 2025 14.30 - 18.30 CET

RELAZIONE:LA PROFESSIONALITA’ DEI PROTAGONISTI (PROFESSIONISTI COINVOLTI)

Avv. Fiorella Pellegrini

• • •

Testi normativi di riferimento:

D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 10.10.2017 n. 155

D.Lgs. 13.09.2024 n. 136 (terzo correttivo)

Modifiche all’art. 2. Definizioni, in relazione agli art. 356 e ss.

Art. 2, Primo comma lett. n)

Una delle modifiche chiave introdotta dall’art. 50, comma 1 Dlgs 136/2024 è la sostituzione della parola “albo” con la parola “elenco” quando si fa riferimento ai gestori della crisi. Questa modifica, secondo i commentatori, ha principalmente lo scopo di eliminare possibilità di confusione fra gli albi ordinistici, che raccolgono professionisti regolamentati, e l’elenco specifico dei soggetti abilitati a rivestire incarichi come gestori della crisi sulla base di specifica formazione professionale che può includere una gamma più ampia di professionalità. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ai sensi dell’art. 3 DM 75/2022, è istituito e vigilato dal Ministero di Grazia e Giustizia, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini Prof.li. ed è tenuto con modalità informatiche.

Alla diversa nomenclatura (elenco anziché albo) non corrisponde un declassamento di importanza, anzi. Nell’elenco devono confluire le iscrizioni di tutti i soggetti costituiti anche in forma associata e societaria destinati a svolgere su incarico del tribunale le funzioni di curatore commissario giudiziale commissario liquidatore nell’ambito degli strumenti e delle procedure

Lo si può riscontrare esaminando gli art. 356 e segg., come si dirà in seguito.

Il Ministero della Giustizia ha sottoscritto apposite Convenzioni con Equitalia Giustizia S.p.A., la prima in data 02 dicembre 2022 per lo svolgimento delle attività di valutazione delle domande di iscrizione all’Elenco di cui all’art. 356 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, la seconda Convenzione in data 22/12/2023 per lo svolgimento delle attività relative alla tenuta dell’Elenco stesso.

Equitalia Giustizia S.p.A. procede all’istruttoria delle istanze presentate per l’iscrizione all’Elenco, verificando la sussistenza dei requisiti di cui all’art.4 del dm 75/2022 tramite l’analisi dei documenti prodotti dall’istante. L’esito della validazione della conformità o non conformità della domanda da

parte di Equitalia Giustizia S.p.A. si concretizza o in un provvedimento di approvazione o in un provvedimento di rigetto a firma del Responsabile dell'Elenco. Oltre alla lavorazione delle nuove istanze la Società si occupa della tenuta dell'Elenco e delle attività inerenti al mantenimento degli iscritti.

Art. 2, Primo comma lettera o)

Va menzionata la modifica di cui alla lett. o) dell'art. 2 CCII, che meglio delinea il requisito di indipendenza del professionista incaricato dal debitore.

Costui, oltre a essere iscritto nell'elenco dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese e nel registro dei revisori legali (come prima previsto) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 358 comma 1 lettere **a** (iscrizione albo avv.ti comm.sti o consul. lavoro) e **b** (studi prof.li associati o società fra professionisti).

Inoltre viene inserito al n.3 il requisito di non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale **tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.**

Dunque, la disposizione novellata precisa sul punto che il divieto di rapporti personali e professionali con quest'ultimo va valutato, caso per caso, con riferimento all'indipendenza di giudizio rispetto alla posizione specifica. La disposizione, se pure si presta ad escludere l'incompatibilità in caso di pregressi rapporti occasionali o poco significativi, finisce, assumendo rilievo sistematico, con il porre l'accento sul requisito, non più meramente formale, della terzietà.

Art. 356 CCII

Le modifiche sono volte a razionalizzare le funzioni dell'elenco (non più albo).

Nel primo comma è stato aggiunto che l'elenco **ricomprende anche i professionisti indipendenti** incaricati dal debitore e che ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, **può scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere,** tenuto conto delle diversità di competenze e organizzazione che quelle funzioni richiedono.

Si precisa, inoltre, che la vigilanza del Ministero della giustizia sugli iscritti all'elenco non si sovrappone alle competenze e funzioni degli ordini professionali di appartenenza.

È stato eliminato, al 1° comma, il riferimento al collegamento con il registro tenuto con modalità telematica, previsto dall'art. 125 CCII in cui confluiscono le nomine dei Curatori, Commissari Giudiziali e Liquidatori, i provvedimenti di chiusura delle liquidazioni giudiziali e i provvedimenti di omologa dei concordati.

Si interviene anche sui requisiti formativi (2° comma) per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, con una previsione più organica e precisa circa la durata dei corsi. L'art. 356 impone ai professionisti, fra cui avvocati che vogliono ottenere l'iscrizione all'elenco, oltre alla specifica formazione (corsi di 40 ore) un'**autocertificazione attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale negli ultimi cinque anni quale attestatore, curatore, commissario giud. o liquidatore giudiziale in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti nell'elenco.** Permane l'obbligo, per il mantenimento dell'iscrizione, di frequentare i corsi di aggiornamento biennale di 18 ore organizzati dagli ordini professionali o dall'università pubblica o privata o in collaborazione con i

medesimi enti, seguendo, nei relativi programmi, le linee guida della Scuola superiore della magistratura. Resta la previsione che i requisiti di cui all'art. 358 comma 1 lettera b (corsi per iscrizione) devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società di professionisti o di tutti i componenti dello studio associato.

L'Elenco è unico, non sono previste sezioni né suddivisioni per distretto giudiziario.

L'iscrizione all'elenco è obbligatoria per tutti i soggetti, in forma anche associata e societaria che intendano accedere agli incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal codice della crisi.

L'espletamento dell'attività istruttoria nell'ambito del procedimento amministrativo di verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 3 marzo 2022 n. 75 per l'iscrizione, è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. L'Elenco è disciplinato dagli artt. 356-358 del d. lgs. n. 14/2019, nonché dal d.m. n. 75/2022, ("Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo -ora elenco- dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14") adottato ai sensi dell'art. 357 del Codice.

Art.358 CCII.

L'articolo detta letteralmente i requisiti per la nomina agli incarichi di Curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

Tali requisiti, indicati al primo comma, restano invariati rispetto al testo previgente ma è stata inserita **la nuova previsione** che i candidati, fra i quali gli iscritti agli albi degli avvocati, gli studi professionali associati o società di professionisti, **debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 356**. Al terzo comma il correttivo ha introdotto (**I° modifica**) la possibilità che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore siano nominati dall'autorità giudiziaria **anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario**, tenuto conto (**II° modifica**): a) **dell'attività pregressa svolta**, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi. L'attività pregressa viene pertanto valorizzata assumendo rilevanza prevalente sulle risultanze dei rapporti riepilogativi che in precedenza invece costituivano l'unico elemento da considerare.

Modifiche all'art. 359 CCII

L'art. 359 (Area Web riservata) è stato abrogato.

o o o

Modifiche all'art. 6 CCII. Prededucibilità dei crediti

Il tema della professionalità dei professionisti coinvolti non può prescindere dalla disamina di alcune disposizioni che toccano in linea generale il piano dei compensi e della loro prededucibilità.

Il codice della crisi, recependo anche le sollecitazioni della giurisprudenza, già nel testo precedente all'art. 6 aveva previsto una disciplina più rigorosa rispetto al sistema della legge fallimentare, in ottemperanza al principio direttivo della legge delega del 2017 di contenimento delle ipotesi di

prededuzione. Il correttivo ter ha aggiunto ulteriori specificazioni, anche in ossequio alla disciplina unionale, chiarendo alcuni aspetti controversi e rafforzando il legame funzionale tra momento di insorgenza del credito e procedura concorsuale successiva. Viene così introdotta una nuova disciplina che risponde all'intento del **contenimento delle ipotesi di prededuzione**, con riguardo altresì, in particolare, ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure.

Nello specifico (**1° modifica**), all'art. 6, 1° comma, lett. a): viene eliminato il riferimento ai crediti (prededucibili) dell'OCC e viene prevista la prededucibilità, più in generale, delle prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento per superare un'aporia che si era manifestata nella prassi.

Inoltre (**2° modifica**) alla lett. d), la generica frase "crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali" è stata riscritta: "*i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza*". In tal modo, si è adeguata la terminologia a quella derivante dall'attuazione della direttiva UE 2019/1023 eliminando il riferimento alle procedure "concorsuali".

Appare evidente che la spettanza della prededuzione è direttamente collegata **alla utilità della prestazione resa dal professionista, con un evidente cambio di passo rispetto al previgente regime**. Il correttivo ha anche depurato il testo da ambiguità interpretative (ad es. circa la mancata previsione degli accordi di ristrutturazione dei debiti), specificando che la prededuzione riguarda in generale, al di là delle procedure specificamente identificate (liquidazione giudiziale e controllata), singole fattispecie previste dal codice attraverso il richiamo generale agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Al II° comma (**3° modifica**) l'art. 6 ora prevede che la prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure. Una formulazione della norma più lineare della precedente, che puntualizza un rapporto **di necessaria consequenzialità con le sole procedure successive in cui il concorso opera**. Al riguardo si era anche espressa la Suprema Corte (Cass. 11.06.2019 n. 15724).

In tema, poi, il correttivo ter ha introdotto il nuovo art. 275bis prevedendo anche nella **liquidazione controllata del sovraindebitato** specifiche disposizioni in materia di crediti prededucibili, che sono mutate dall'art. 222 in tema di liquidazione giudiziale.

° ° °

I professionisti nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa: l'esperto della Composizione Negoziata

Relativamente alla composizione negoziata, onde evitare sovrapposizioni con altre relazioni, questo intervento si limita ad esaminare le modifiche apportate dal correttivo agli art. 13,16 e 25 (25ter).

Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto).

È stato corretto il 5° comma laddove impone l'onere di **aggiornamento del curriculum dell'esperto** presente negli elenchi delle Camere di Commercio con l'indicazione delle procedure seguite e della loro sorte. A tal proposito, tuttavia, si può rilevare che **anche l'esito negativo delle procedure stesse potrà essere valutato positivamente ove collegato alla corretta valutazione dell'inutilità nella prosecuzione dei negoziati**.

Emerge pure un potenziamento della funzione dell'esperto, visto dalla riforma come protagonista essenziale per la buona riuscita della composizione.

Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti).

È stato aggiunto al primo comma che **l'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata derivante dalle trattative e dal loro esito rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attività professionale ai sensi del medesimo art. 16, secondo periodo.**

Si è così inteso **agevolare l'attività successiva alla composizione negoziata**, consentendone la partecipazione senza che ciò rientri nel divieto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore nel biennio seguente. Inoltre, con l'inserimento del comma 2-bis, chiarendo il **contenuto dei pareri resi nel corso delle trattative**, se ne è sottolineato il **ruolo essenziale nell'ambito della procedura** la cui buona riuscita dipende anche dalla sua attività.

Peraltro occorre anche tener presente che questa attività successiva, ove svolta, non darà diritto a maggior compenso rientrando in quello determinato e liquidato ai sensi dell'art. 25ter novellato, di cui infra.

Relativamente all'art. 16 va anche segnalata la modifica apportata al 5° comma destinata peraltro alle altre "parti" (banche e intermediari finanziari) **secondo cui la sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta.** La prosecuzione del rapporto non sarà "*di per sé*" motivo di responsabilità e la notizia dell'accesso alla CNC non costituirà "*di per sé*" ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. È stabilito l'obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Art. 25 ter

La disamina delle novità riguardanti i professionisti coinvolti non può omettere di considerare le modifiche apportate alla disciplina del Compenso dell'esperto. Difatti, il correttivo non ha mancato intervenire sull'art. 25-ter CCII.

Fermo il criterio a scaglioni di cui al primo comma, è stato rettificato il secondo: in ipotesi di composizione negoziata di gruppo, il compenso dell'esperto designato è ora determinato **non più "esclusivamente" (parola cancellata)** tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. Può desumersene forse una maggiore elasticità nella determinazione del compenso?

Il correttivo ha inoltre chiarito (8° cap.) che, in caso di chiusura anticipata della composizione negoziata, il compenso dell'esperto, pur se ridotto, non può essere sempre liquidato nell'importo di fisso di € 500, come in precedenza stabilito, **ma deve essere determinato in una misura compresa tra € 500 ed € 5.000, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata e quindi adeguandolo al reale impegno profuso.** È previsto poi che la liquidazione del compenso al minimo si applichi indipendentemente dal numero degli incontri, ogni qual volta non siano state effettivamente aperte le trattative e cioè, oltre alle ipotesi in cui l'imprenditore non sia comparso davanti all'esperto, quando l'esperto ha ritenuto insussistenti le condizioni di risanabilità dell'impresa e non ha quindi convocato i creditori e le altre parti interessate.

Infine, è innovativa la previsione inserita al comma 11 secondo cui l'accordo tra le parti per la determinazione del compenso delle parti è nullo ove intervenga prima di centoventi giorni dalla data di convocazione dei creditori e degli interessati da parte dell'esperto, salvo che le trattative non si siano chiuse prima della scadenza del suddetto termine. Ciò al fine garantire di compenso dell'esperto sia determinato in ragione dell'opera prestata e della complessità delle trattative, elementi non pienamente apprezzabili prima della scadenza del termine di centoventi giorni. Resta inteso che nella richiamata ipotesi di nullità dell'accordo, il compenso dell'esperto deve essere comunque liquidato dalla commissione istituita presso la camera di commercio che ha provveduto alla sua nomina.

Infine, al comma 12, è precisato che il compenso dell'esperto è prededucibile, senza più richiamo (espunto) all'art. 6.

• • •

Concordato minore

In chiusura, un accenno alle modifiche all'art. 76 relative all'attività del professionista coinvolto nel concordato minore.

La disciplina della presentazione della domanda e, soprattutto, dell'attività dell'OCC è stata ritoccata. Nel primo comma dell'art. 76 si è rimediato all'erroneo rinvio per quanto concerne i soggetti legittimati, in alternativa all'OCC, a presentare la domanda di concordato minore, ai gestori della crisi anziché agli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito dal D.M. 202/2014.

È stato rafforzato il peso dell'OCC mediante la **modifica dell'art. 76, comma 2**, e la conseguente **integrazione della relazione particolareggiata da questi redatta mediante l'indicazione degli atti in frode, o atti del debitore impugnati dai creditori in presenza dei quali l'art. 77 ne prevede l'inammissibilità, e di una valutazione sulla fattibilità del piano, oltre che sulla sua completezza**. La modifica è rilevante poiché ai sensi dell'art. 77 il Tribunale dichiara inammissibile la domanda, tra le altre ipotesi, quando risultano commessi atti in frode, circostanza di cui altrimenti il giudice non potrebbe avere agevole cognizione.

La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori e i criteri adottati nella formazione delle classi, invece, **vengono correttamente collocati nella domanda e non più nella relazione dell'OCC**.

È poi ora previsto che l'OCC si pronunci anche sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, rendendo in tal modo questa disciplina più completa ed analoga a quanto previsto per la relazione del professionista indipendente nel concordato preventivo (art. 87, comma 3).

Bologna. 30.01.2025

Avv. Fiorella Pellegrini